

## Barriere architettoniche ed edifici scolastici.

L'art.23 del D.P.R. 24.7.1996 n. 503, si occupa dell'edilizia scolastica e stabilisce che gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, comprese le università, devono essere utilizzabili anche da parte di studenti non deambulanti o con difficoltà di deambulazione.

Le strutture interne e quelle esterne della scuola devono rispettare le caratteristiche previste dal D.M. 14.6.1989, n. 236, per garantire la fruizione dell'edificio sia agli alunni che al pubblico.

Anche negli spazi esterni di pertinenza degli edifici scolastici occorre almeno un percorso per l'accesso all'edificio, fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Anche l'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature per lo svolgimento delle attività didattiche devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità ( banchi, sedie, macchine PC, spogliatoi, ecc...).